



COMUNE DI RIETI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato in applicazione di quanto disposto dall'art. 97 della Costituzione e dai provvedimenti legislativi di attuazione con particolare riferimento all'art. 147 del D. Lgs. 267/00 ed ai Titoli II e III del D. Lgs. 150/09 per la disciplina del funzionamento degli organi di controllo interno al fine di ripartirne le rispettive competenze oltreché per disciplinare le modalità di espletamento delle funzioni stesse di controllo.

Art. 2 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. L'attività di controllo interno è volta primariamente ad assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa posta in essere dal Comune di Rieti e si differenzia in:
 - a) controllo di regolarità amministrativa;
 - b) controllo di regolarità economico - contabile;
 - c) controllo strategico;
 - d) controllo di gestione;
 - e) valutazione della dirigenza e delle performance in applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. 150/09.

ART. 3 – ORGANI DI CONTROLLO INTERNO

1. Gli organi deputati all'espletamento delle tipologie di controllo richiamate all'articolo che precede sono il "Nucleo di controllo e valutazione" (di seguito semplicemente "Nucleo") ed il "Collegio dei Revisori".
2. I differenti organi, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano per l'espletamento delle

funzioni assegnate ed a tal fine provvedono a scambiarsi dati ed informazioni in loro possesso anche indipendentemente da una espressa richiesta.

3. Gli organi di cui al comma 1 si avvalgono delle informazioni in possesso degli Uffici dell'Ente e riferiscono agli organi di vertice (Sindaco, Giunta e Consiglio) secondo le modalità di seguito disciplinate ovvero a seguito di espressa e formale istanza di uno degli stessi organi.

TITOLO I IL NUCLEO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE

ART. 4 – ATTIVITA'

1. Al Nucleo sono assegnate le competenze in materia di controllo strategico, valutazione della dirigenza e delle performance e, in coordinamento con il collegio dei revisori ed avvalendosi del supporto di un ufficio speciale, del controllo di gestione.
2. Il Nucleo esplica le proprie funzioni sia nella fase di indirizzo e programmazione che nelle successive fasi di monitoraggio e valutazione dell'azione amministrativa posta in essere dagli organi chiamati alla gestione.

ART. 5 – IL CONTROLLO STRATEGICO ED IL PIANO DELLE PERFORMANCES

1. Il controllo strategico è volto a valutare le scelte compiute in sede di attuazione dei piani e programmi, ai programmi di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra obiettivi prefissati e risultati conseguiti.

2. In fase di predisposizione del piano degli obiettivi e del piano delle performances, il Nucleo collabora con l'organo di governo (Giunta) per assicurare coerenza dei suddetti predisponendi piani con il programma di mandato del Sindaco e con la disciplina normativa vigente.
3. Nello svolgimento di detta funzione, il Nucleo di controllo tiene conto anche delle valutazioni espresse dal collegio dei revisori dei conti per quanto riguarda i controlli di propria competenza e le risultanze del controllo di gestione.
4. Il Nucleo, alla conclusione dell'anno finanziario relaziona sul raggiungimento degli obiettivi e delle performances riportati nei piani sopra citati evidenziando i risultati organizzativi raggiunti e rilevando gli eventuali scostamenti.
5. Il Nucleo collabora, parimenti al collegio dei revisori, con l'organo di governo (Giunta) per la redazione del Programma triennale per la trasparenza di cui all'art. 11 del D. Lgs. 150/09, in cui vengono anche definiti i livelli essenziali dei servizi erogati dall'Ente.

ART. 6 – IL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione, disciplinato dagli artt. 196 e ss. del D. Lgs. 267/00 è volto alla valutazione dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa posta in essere dall'Ente con l'attività di gestione.
2. L'attività di controllo del Nucleo è rivolta all'elaborazione di indicatori di performance, sentito il collegio dei revisori, per monitorare l'andamento della gestione.

3. Nell'elaborazione degli indicatori il Nucleo tiene conto del piano delle performances e del piano degli obiettivi.
4. Il Nucleo individua anche obiettivi di miglioramento verso cui deve volgere l'azione amministrativa.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Nucleo si avvale dell'opera di un'ufficio speciale per la raccolta ed elaborazione dei dati nonché dell'ampia collaborazione di tutti gli uffici dell'Ente

ART. 7 - LA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA

1. Il Nucleo esprime la valutazione sull'attività gestione posta in essere dai dirigenti dei vari settori dell'Ente, in applicazione dei principi stabiliti dal D. Lgs. 150/09, tenendo conto a tal fine delle risultanze delle attività di controllo di regolarità amministrativa, di gestione e strategico.
2. Per la valutazione finale il Nucleo tiene conto altresì della capacità di valutare il personale assegnato dimostrata dal singolo dirigente.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza il Nucleo potrà far ricorso alla più ampia autonomia organizzativa.

ART. 9 – RENDICONTAZIONE IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il Nucleo alla chiusura dell'anno finanziario relaziona a consuntivo sull'attività posta in essere dalla struttura organizzativa e sul raggiungimento degli obiettivi

stabiliti in sede di programmazione, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

2. La relazione sull'attività posta in essere nel corso dell'anno finanziario viene pubblicata sul sito internet dell'Ente per la più ampia consultazione da parte della collettività.
3. Con la relazione sullo svolgimento dell'attività, il Nucleo può evidenziare le criticità rilevate e proporre modifiche organizzative e gestionali per il miglioramento della gestione ed il raggiungimento degli obiettivi legati al programma di mandato.

ART. 10 - COMPOSIZIONE

1. Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto Comunale il Nucleo è composto da tre membri di comprovata professionalità ed esperienza. Tutti i componenti devono, in particolare, possedere capacità ed esperienze nel campo del management, della pianificazione e della misurazione della performance del personale dipendente e competenza sulla valutazione e valorizzazione delle risorse umane o controllo di gestione.
2. La Presidenza può essere affidata anche al Segretario Generale con incarico extraistituzionale da svolgere fuori dell'orario di lavoro.

ART. 11 - NOMINA DEI COMPONENTI E DURATA DELL'INCARICO

1. I componenti vengono nominati con decreto sindacale, previa selezione per comparazione di "curricula" ed eventuale colloquio.

2. Con il decreto di nomina viene anche stabilita la durata dell'incarico e la remunerazione lorda omnicomprensiva dei componenti che è equivalente a quella del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 12 - INCOMPATIBILITA'

1. I componenti del nucleo non possono essere nominati fra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito detti incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

TITOLO II IL COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 13 - FUNZIONI

1. Al collegio dei Revisori compete il controllo di regolarità economico-finanziario.
2. Oltre alle funzioni ed alle modalità di espletamento delle stesse stabilite dal D. Lgs. 267/00 e dal vigente regolamento di contabilità, al collegio dei revisori, che collabora fattivamente con il Nucleo per lo svolgimento delle attività di controllo interno di cui al presente regolamento, vengono assegnate in particolare le competenze di seguito riportate:
 - a) collabora con il Nucleo e con gli organi di governo per l'individuazione degli indicatori del controllo di gestione, dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi offerti e della definizione del piano degli

- obiettivi e delle performances, tenuto conto delle condizioni economiche finanziarie e dei vincoli derivanti dal Bilancio;
- b) formula pareri ed osservazioni in merito all'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche oltreché del piano delle alienazioni immobiliari, sotto l'aspetto della congruità economico-finanziaria degli investimenti/dismissioni da programmare;
 - c) rileva il raggiungimento degli obiettivi assegnati alle società partecipate dall'Ente assegnatarie di servizi pubblici locali e ne certifica la congruità della gestione rispetto ai vincoli di legge e comunitari;
 - d) rileva il rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno sia finanziario che riferito al personale dipendente dell'Ente e delle partecipate;
 - e) formula pareri e proposte per modifiche organizzative e programmatiche al fine di migliorare la sostenibilità finanziaria del Bilancio approvato o da approvare, nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento in contrasto con precedenti disposizioni regolamentari di settore prevalgono su queste ultime.